Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 8 luglio — Numero 160

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,60 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella legge n. 773, riguardante la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 21 giugno u. s., n. 148, si è erroneamente posta la data 11 maggio 1922, anzichè quella 11 giugno detto anno, portata effettivamente dal testo originale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 889 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 14.000.000 per provvedere a carico dello Stato, nell'abitato di Corato, in dipendenza dei danni per rigurgito di acque sotterranee:

a) all'esaurimeno meccanico, a pozzi assorbenti, a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizione di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori;

b) a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade; alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case, e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-922 è istituito il capitolo 131-*quater* con la denominazione « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee » e con lo stanziamento di L. 3.000.000 in conto della somma autorizzata dal precedente articolo.

La rimanente somma sarà stanziata mediante decreto del Ministero del tesoro per L. 6.000.000 nell'esercizio 1922-1923 e L. 5.000.000 nell'esercizio 1923-1924.

Art. 3.

Il ministro del tesoro, d'accordo con quello dei lavori pubblici, è autorizzato ad emanare disposizioni per la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato con la facoltà di adottare, in quanto siano applicabili, le norme del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 4.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte sui fabbricati danneggiati e di quella sui redditi di ricchezza mobile venuti a cessare nel comune di Corato, fino a che non sia stato provveduto ai relativi sgravi od alle correzioni da apportare in catasto.

Art. 5.

Le opere da eseguire a norma del precedente art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Considerata l'opportunità di stabilire per l'incarico delle funzioni di economo del R. stabilimento teorico-pratico di Belle arti di Massa, una cauzione adeguata all'importanza delle somme di cui gli viene abitualmente affidato il maneggio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La cauzione da versare dall'incaricato delle funzioni di economo del R. stabilimento teorico-pratico di Belle arti di Massa, è fissata nella somma capitale di L. 500 (lire cinquecento).

La predetta cauzione sarà versata mediante deposito in danaro o in cartelle di rendita dello Stato vincolato a favore di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto 28 ottobre 1921, n. 1534, che istituisce una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici;

Visti i decreti 11 dicembre 1921, n. 2083, e 26 marzo 1922, n. 425, coi quali fu protratto al 31 marzo e successivamente al 31 maggio il termine entro il quale la Commissione dovrebbe presentare le sue proposte;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal Nostro decreto del 26 marzo 1922, n. 425, è prorogato al 31 luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 18 del testo unico della legge sull'emigrazione;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 gennaio successivo, n. 7;
Considerato che, anche per l'esercizio in corso, in dipendenza delle misure sancite dalla legge americana, il traffico dei passeggeri italiani diretti agli Stati Uniti del Nord, da qualsiasi Stato estero essi provengano, sarà contenuto nella cifra di 42,000, la quale rappresenta appena la ottava parte del contingente che alimentava normalmente prima della guerra la linea del Nord America;
Considerato che il modo col quale la legge predetta viene applicata nei porti di sbarco e per mezzo del visto consolare americano sul passaporto, costringe l'Amministrazione italiana ad esplicare un'attiva e continua azione regolatrice, rivolta a commisurare il numero mensile dei passeggeri partenti alla quota mensile di coloro che sono ammessi allo sbarco sul territorio americano;
Ritenuto, perciò, la necessità di procedere, mese per mese, alla ripartizione della quota dei partenti fra i singoli piroscafi che abbiano i requisiti indispensabili per il trasporto degli emigranti, e ritenuta, altresì la necessità di evitare il disarmo di piroscafi e la conseguente disoccupazione degli equipaggi;
Udito il Consiglio superiore della emigrazione;
Sulla proposta del commissario generale;

Decreta:

1. Dal 1° luglio 1922 e fino a nuova disposizione, la patente di vettore per il trasporto degli emigranti diretti agli Stati Uniti del Nord America sarà concessa alle Compagnie di navigazione, nazionali o straniere, che a norma di legge possiedano i requisiti necessari per ottenerla, separatamente per ciascun piroscafo e per la durata di un viaggio di andata e di ritorno.

2. La patente sarà rinnovata con la stessa procedura e con le medesime condizioni, ogni qualvolta sarà ritenuto utile e necessario agli interessi delle comunicazioni marittime e del traffico emigratorio.

3. Il commissario generale dell'emigrazione è incaricato dell'applicazione del presente decreto.

Roma, 18 giugno 1922.

SCHANZER.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;
Vista la domanda presentata dalla Società Montefiore e C. di Roma per far ottenere alla Compagnia di assicurazione « Numancia », con sede in Madrid, l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;
Considerato che la detta Compagnia non ha vincolato, a termini del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e delle relative norme di esecuzione, le riserve di garanzia nella misura prescrittale e alla cui costituzione, tenute presenti le successive norme emanate in Ispagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era subordinata in applicazione del principio di reciprocità di trattamento, di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione ad operare in Italia;
Considerato che, in seguito alla mancata costituzione delle dette riserve, non solo non può autorizzarsi la compagnia « Numancia » al lavoro in Italia ma che, a tutti i possibili effetti, si rende necessario fare alla medesima Società divieto di proseguire, comunque nelle operazioni di riassicurazione del cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società di assicurazione « Numancia » con sede in Madrid, e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 3 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620;
Vista la domanda presentata dalla Società Montefiore e C. di Roma per far ottenere alla Compagnia di assicurazione « Madrid » con sede in Milano l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;
Considerato che la detta Compagnia non ha vincolato, a termini del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e delle relative norme di esecuzione, le riserve di garanzia nella misura prescrittale e alla cui costituzione, tenute presenti le successive norme emanate in Spagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era subordinata, in applicazione del principio di reciprocità di trattamento di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione ad operare in Italia;
Considerato che a seguito della mancata costituzione delle dette riserve, non solo non può autorizzarsi la Compagnia « Madrid » al lavoro in Italia ma che a tutti i possibili effetti, si rende necessario fare alla medesima Società divieto di proseguire, comunque, nelle operazioni di riassicurazione del cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società di assicurazione « Madrid » con sede in Madrid e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo, n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 3 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Dal titolare, a mezzo del Banco di Roma, sede di Roma, è stato denunciato che il buono 5 0/0 quinquennale, 12ª emissione, numero 15 di L. 15.000, è stato erroneamente intestato a La Casa Matteo di Giorgio, mentre doveva invece intestarsi a Leocata Matteo di Giorgio, vero proprietario del buono stesso, giusta l'atto di notorietà ricevuto, Agostino Boromelo, notaio in New York (Stati Uniti d'America) in data 10 maggio 1922.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 22 giugno 1922.

Per il direttore generale
NONIS.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 2 corrente in Corciano, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 2 aprile 1921:

Gioacchini Anselmo, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1922.

Rinaldi Francesco, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Stella Ettore, sottotenente, l'anzianità assoluta nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 1° agosto 1920 al 1° gennaio 1917.

Marinucci Gino, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Tacoli marchese patrizio di Modena e di Reggio cav. Paolo, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 marzo 1922, con decorrenza assegni dalla data medesima.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Bruti Liberati cav. Filippo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 marzo 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Antinori Giovanni Gualberto, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 marzo 1922, con decorrenza assegni dalla data medesima.

Tenenti.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Faà di Bruno Emilio, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 17 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento arma stessa.

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO

La Società di assicurazione « Italia » con sede in Genova, Piazza Scuole Pie, ha richiesto lo svincolo della cauzione prestata a termini dell'art. 12 del decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per essere autorizzata a collocare rischi all'estero, asserendo che sono completamente estinti tutti gli impegni assunti nell'esercizio della detta mediazione.

Chiunque possa avere interesse ad opporsi alla concessione di tale svincolo, è invitato a presentare i propri reclami al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del Credito e delle assicurazioni - Ufficio tecnico delle assicurazioni private non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendosi che trascorso detto termine sarà dato corso al provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.

Per il ministro
CAMANNI.

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 76	Dinari	—
Londra	99 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	425 —	Belgio	171 50
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	5 08	Pesos oro	—
Vienna	0 12	Pesos carta	—
Praga	43 —	New York	22 32

Oro 430 67

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	70 30	—
3,50 % netto (1902)	63 50	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 09	—